



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 11 dicembre 2020 n.214**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 32 della Legge 7 luglio 2020 n.113;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 7 dicembre 2020;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **ATTUAZIONE DELL'ACCORDO GOVERNO/ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO NELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE**

### **Art. 1**

*(Stabilità del rapporto di lavoro e inquadramento del personale precario esterno)*

1. Le disposizioni del presente articolo si riferiscono al personale precario esterno dell'ISS, non già di ruolo, a tempo indeterminato o incaricato a tempo indeterminato del Contratto Privatistico, con esclusione del personale medico e del personale dirigenziale, in seguito definito come "personale precario esterno".
2. È assicurata la stabilità del rapporto di lavoro per il personale precario esterno in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I, Capo I, articolo 1 del "Accordo di Governo – Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nell'Istituto Sicurezza Sociale", sottoscritto in data 12 novembre 2020, in seguito "Accordo".
3. Il personale precario esterno in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I, Capo I, articolo 2 dell'Accordo è inserito in apposita lista e consegue la stabilità del rapporto di lavoro alla maturazione dei requisiti temporali di servizio previsti per il personale precario esterno di cui al comma 2 nonché previa frequenza di un corso di formazione per n. 15 ore e superamento di verifica di idoneità professionale avanti a Commissione nominata dal Congresso di Stato su proposta del Comitato Esecutivo ISS, che potrà avere composizione variabile in ragione delle materie oggetto di verifica.
4. La stabilità del rapporto di lavoro ed i successivi inquadramenti del personale precario esterno di cui ai commi 2 e 3 avvengono nei termini, alle condizioni, con le decorrenze e secondo gli aspetti normativi e retributivi stabiliti dall'Accordo e sono disposti nei confronti del personale risultante dagli elenchi indicati all'articolo 3 del presente decreto delegato.

## **Art. 2**

### *(Inquadramento del personale precario interno)*

1. Le disposizioni del presente articolo si riferiscono al personale dipendente precario, già di ruolo, a tempo indeterminato o incaricato a tempo indeterminato del Contratto Privatistico, in servizio su posizioni diverse o superiori rispetto a quelle di appartenenza, in seguito definito come "personale precario interno".
2. Il personale precario interno in possesso dei requisiti stabiliti dal Titolo I, Capo II, articolo 4, dell'Accordo consegue l'inquadramento nella qualifica relativa alla posizione diversa o superiore sulla quale presta servizio.
3. Il personale precario interno in possesso dei requisiti stabiliti dal Titolo I, Capo II, articolo 5 dell'Accordo è inserito in apposita lista e consegue la qualifica relativa alla posizione sulla quale presta servizio, previa frequenza di un corso di formazione per n. 15 ore e superamento di verifica di idoneità avanti a Commissione nominata dal Congresso di Stato su proposta del Comitato Esecutivo ISS che può avere composizione variabile in ragione delle materie oggetto di verifica.
4. Gli inquadramenti del personale precario interno di cui ai commi 2 e 3 avvengono nei termini, alle condizioni, con le decorrenze e secondo gli aspetti normativi e retributivi stabiliti dall'Accordo e sono disposti nei confronti del personale risultante dagli elenchi indicati all'articolo 3 del presente decreto delegato.

## **Art. 3**

### *(Elenchi ed accordi applicativi)*

1. Il Congresso di Stato adotta, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, gli accordi applicativi previsti dall'articolo 9, comma 3 dell'Accordo.
2. Il Congresso di Stato adotta gli elenchi degli aventi i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 ed all'articolo 2, commi 2 e 3.
3. Gli elenchi indicati al comma 2 hanno valenza provvedimentale in ordine all'inquadramento a tempo indeterminato di cui all'articolo 63 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 del personale di cui all'articolo 1, comma 2 ed al nuovo inquadramento del personale di cui all'articolo 2, comma 2 nonché in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il personale di cui all'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 2, comma 3.
4. Il Congresso di Stato adotterà, inoltre, con cadenza temporale compatibile con quanto previsto dall'Accordo e, in particolare, dall'articolo 7, comma 2 dello stesso ed a seguito del conseguimento degli ulteriori requisiti previsti, i successivi elenchi con valenza provvedimentale in ordine all'inquadramento a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, comma 3 ed al nuovo inquadramento del personale di cui all'articolo 2, comma 3.
5. Gli elenchi sono pubblicati all'albo di Palazzo Pubblico nonché pubblicizzati on line sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Interni.
6. Avverso ai predetti elenchi è ammesso ricorso a norma della Legge 28 giugno 1989 n.68. I termini per l'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione degli elenchi con la modalità di cui al comma 5.

## **Art. 4**

### *(Effetti economici)*

1. Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera, che avviene successivamente all'inquadramento, decorrono nei termini previsti dall'Accordo, senza corresponsione di arretrati e senza versamento delle ritenute di legge di cui all'articolo 54 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41.

**Art. 5**

*(Disposizioni relative all'efficacia)*

1. L'efficacia delle disposizioni del presente Decreto Delegato è subordinata alla ratifica dell'Accordo da parte del Consiglio Grande e Generale secondo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188.

**Art. 6**

*(Norme comuni)*

1. Al personale sanitario e socio-sanitario che consegue la stabilità del rapporto di lavoro a mente dei superiori articoli non si applica quanto previsto dall'articolo 31 della Legge n.41/1972.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 dicembre 2020/1720 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**

*Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**

*Elena Tonnini*